

COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

**REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI
SERVIZI RIVOLTI ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA DEI
COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA
VALSENIO E RIOLO TERME**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 05/09/2003

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Costo dei servizi

Art. 3 - Agevolazioni tariffarie

Art. 4 - Modalità di richiesta di agevolazione tariffaria

Art. 5 - Utilizzo dei dati personali

Art. 6 - Decorrenza

Art. 7 - Riferimenti normativi

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento si applica per i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme al fine della erogazione di prestazioni sociali agevolate relativamente alla disciplina per la definizione delle rette dei seguenti servizi:

- assistenza domiciliare;
- pasti a domicilio;
- telesoccorso;
- integrazione rette da ricovero;
- interventi a favore di adulti inseriti in strutture

Per la partecipazione al costo dei servizi di cui al precedente comma da parte degli utenti si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal decreto legislativo n. 3 maggio 2000, n. 130.

Pertanto in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), possono essere concessi riduzioni sulle tariffe di frequenza ai servizi di cui al presente articolo.

Art. 2 **Costo dei servizi**

La tariffa da corrispondere per l'utilizzo dei servizi di cui al precedente art. 1 è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, assicurando anche la concertazione con le O.O.S.S., sulla base dei costi di gestione di ogni servizio, nelle modalità e nei termini previsti dal successivo art. 3.

Art. 3 **Agevolazioni tariffarie**

Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni economiche determinate (I.S.E.E.).

A tal fine vengono individuate le seguenti soglie di ISEE e relative agevolazioni, distinte per ogni specifico servizio. Dette tariffe e soglie ISEE potranno essere modificate annualmente entro il 31 dicembre con apposito atto della Giunta Comunale.

a) SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

FASCE ISEE MENSILE (valore mensile: ISEE/13)	Percentuale di tariffa applicata
da € 0,00 a € 402,11	30%
da € 402,12 a € 516,00	50%
Oltre € 516,01	100%

Per il servizio di Pasti a Domicilio le esenzioni totali sono concesse solo per casi sociali comprovati da apposita relazione e dichiarazione dell'Assistente Sociale, responsabile del caso.

b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCE ISEE MENSILE (valore mensile: ISEE/13)	Percentuale di tariffa applicata
Da € 0,00 a € 516,00	0%
Da € 516,00 a € 580,00	20%
Da € 580,01 a € 680,00	30%
Da € 680,01 a € 780,00	40%
Da € 780,01 a € 880,00	50%
Da € 880,01 a € 980,00	60%
Da € 980,01 a € 1.080,00	70%
Da € 1.080,01 a € 1.180,00	80%
Oltre € 1.180,00	100%

c) SERVIZIO DI TELESOCORSO: SOLO PER IL COMUNE DI RIOLO TERME

FASCE ISEE MENSILE (valore mensile: ISEE/13)	Percentuale di tariffa applicata
Da € 0,00 a € 516,00	0%
Da € 516,01 a € 775,00	30%
Da € 775,01 a € 1.032,00	50%
Oltre € 1.032,00	100%

L'ISEE mensile va moltiplicato per 13 per ottenere l'ISEE dell'utente risultante dall'attestazione.

In caso di utente che fruisce di più servizi tra quelli elencati al precedente art. 1 si applica uno sconto tariffario pari al 5% sul servizio di maggior costo a carico dell'utente.

In presenza dell'indennità di accompagnamento, non concorrendo la stessa al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE, sarà applicata la percentuale della fascia immediatamente superiore.

d) INTEGRAZIONE RETTE DA RICOVERO

I criteri per la determinazione del concorso al costo delle prestazioni da parte dei cittadini viene così definito:

A) intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare

I Servizi Sociali erogano un intervento economico a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali o semiresidenziali autorizzate al funzionamento, qualora gli stessi risultino privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta.

E' comunque garantita all'utente, cui i Servizi Sociali integrano la retta, la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente; nel caso in cui l'anziano non sia autosufficiente, chi gestisce tale quota è tenuto a rendicontarne l'impiego ai Servizi Sociali.

L'intervento economico integrativo è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità e nella misura necessaria alla sua copertura ed è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata da Servizi Sociali.

B) intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari

Su richiesta degli interessati i Servizi Sociali concedono altresì l'intervento economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore di:

- donatori,
- coniuge,
- figli o, in loro mancanza, nipoti,
- fratelli/sorelle conviventi al momento dell'ingresso in struttura,

anche se non residenti nel Comune di Riolo Terme, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo di mantenimento secondo il principio del concorso degli obbligati disciplinato dall'art. 441 Cod. Civ.

L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui l'ISEE, del nucleo dell'obbligato, al netto delle spese per assegni familiari disposti da provvedimenti giudiziari e integrazioni rette per ricoveri in strutture di altri familiari, sia inferiore a € 8.500,00 mentre non verrà corrisposto alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di € 15.000,00

Nell'ipotesi in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra € 8.500,00 ed € 15.000,00 l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo:

l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo:

$$(Valore ISEE - 8.500,00) : 115$$

Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento costituisca un nucleo monocomponente, oppure che il tenuto stia già contribuendo al mantenimento di altri familiari, il suo ISEE viene ridotto del 30%.

L'intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dai Servizi Sociali.

Non si procede all'erogazione del contributo per richiedenti che siano proprietari di immobili, ad eccezione di quelli privi di valore commerciale e di quelli che costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento da almeno due anni; la vendita di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell'ultimo biennio è equiparata, ai fini dell'erogazione del contributo, al possesso del patrimonio.

Art. 4

Modalità di richiesta di agevolazione tariffaria

Le domande per ottenere il beneficio vanno presentate al Settore Servizi Sociali e dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.lgs 3 maggio 2000, n. 130 e D.P.C.M. del 18 maggio 2001.

La relativa modulistica è a disposizione presso il Settore Servizi Sociali che curerà l'istruttoria della

pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti e tutti gli adempimenti conseguenti. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta. La decorrenza dell'applicazione della tariffa agevolata è fissata dal mese di presentazione della domanda. L'accoglimento della richiesta e l'indicazione della tariffa da applicare per ogni singolo caso saranno definiti con apposito atto del Responsabile del Settore sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla data dell'inserimento nel servizio di cui si intende fruire presentando l'attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare riferiti all'anno precedente.

In sede di attivazione del presente regolamento, per gli utenti che già fruiscono dei servizi e che intendono accedere alle agevolazioni tariffarie devono presentare l'attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare dell'anno 2005 entro il 10/02/2007.

La sussistenza dei requisiti per la concessione della agevolazione sarà verificata annualmente entro il mese di ottobre. A tal fine l'interessato dovrà obbligatoriamente presentare idonea dichiarazione con l'indicazione delle eventuali variazioni nei parametri di reddito e familiari.

Le dichiarazioni saranno oggetto di appositi controlli relativamente alla veridicità dei dati in esse contenuti ai sensi della vigente normativa. E' pertanto facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'attivazione della Guardia di Finanza per i controlli relativi ai redditi e al patrimonio.

Per le funzioni di controllo il Responsabile di Comparto competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 5

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il servizio comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici e Commissioni Comunali e a Enti Pubblici diversi (INPS, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, AUSL, ecc.) .

Art. 6

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a partire **dal 01/01/2007**. Le agevolazioni concesse in base al precedente regolamento verranno mantenute fino alla successiva revisione di cui al precedente art. 3.

Art. 7

Riferimenti normativi

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per tutte le altre prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alla popolazione si fa riferimento al **Regolamento per la Gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali dei Servizi Sociali Associati di Faenza.**